

E' possibile svolgere l'attività di estetista prendendo in affitto una parte di un locale nel quale viene già svolta l'attività di acconciatore?

Esistono diverse modalità di **esercizio di estetista o di acconciatore svolte presso un'attività già in essere** di questa tipologia.

La richiesta formulata di aprire un'attività di estetista presso un acconciatore già esistente può essere inquadrata come **coworking attività di estetista abbinata ad acconciatore o viceversa**, in quanto due attività diverse, distinte e autonome con requisiti professionali specifici esercitano in uno stesso locale. I requisiti igienico sanitari delle distinte attività sono diversi: per l'avvio della nuova attività è necessario provvedere all'adeguamento dei locali.

L'attività che si inserisce deve presentare una **SCIA** allo Sportello Unico delle Attività Produttive SUAP.

Le due attività rimangono comunque gestite autonomamente dai due imprenditori nel rispetto di tutti gli aspetti normativi.

L'affitto di poltrona o l'affitto di cabina avviene invece quando un acconciatore o un'estetista cede spazi per l'esercizio dell'attività ad altro soggetto in possesso dei requisiti professionali per esercitare la stessa tipologia di attività.

In tale situazione è necessario presentare specifica **SCIA** al SUAP ed il rapporto tra le parti sarà regolato attraverso la stipula di un contratto tra le imprese esercenti l'attività in quanto viene ceduto uno spazio da utilizzarsi secondo modalità stabilite. In questo caso i requisiti igienico sanitari sono gli stessi e quindi già assolti.

Anche con questa modalità le due attività rimangono gestite autonomamente dai due imprenditori nel rispetto di tutti gli aspetti normativi.

Qualora l'acconciatore titolare di un'attività fosse in possesso anche dei requisiti professionali necessari per l'attività di estetista si può configurare come affitto di cabina; analogo ragionamento per la situazione inversa.

In merito a questo tema sono state emesse varie note del *Ministero dello Sviluppo Economico* (a titolo d'esempio n. 1361/2014, n. 86335/2015, n. 32215/2016) e pareri da parte della Consulta regionale dell'Artigianato.